



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 20/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 12 febbraio 2015, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario relatore

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Verolengo (To)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 29 gennaio 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di **Verolengo (To)**, con nota n. 587 del 28 gennaio 2015, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine alla procedura di riconoscimento debito fuori bilancio.

In particolare, il Sindaco del comune di Verolengo, esponeva quanto segue:

- che un'impresa di costruzioni ha eseguito delle opere di manutenzione in favore dell'Ente nel corso del 2008 in difetto di qualunque formale incarico ed impegno contabile;
- che tale impresa, asserendo di aver ricevuto mandato da parte dell'allora Vicesindaco e del Responsabile tecnico, ha citato in giudizio tali soggetti ai sensi dell'articolo 191 del TUEL;
- che l'ex amministratore comunale ha citato in giudizio il comune di Verolengo per indebito arricchimento.

Ciò posto, e impregiudicata ogni valutazione dell'Ente in ordine all'utilità delle opere, il Sindaco formula i seguenti due distinti quesiti:

- a) se l'articolo 194 TUEL consenta di riconoscere debiti fuori bilancio derivanti dall'esecuzione di lavori pubblici commissionati da Amministratori o dipendenti dell'Ente senza previo incarico e impegno di spesa;
- b) se una transazione giudiziale possa costituire valido titolo ai sensi dell'articolo 194 TUEL.

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l'ammissibilità oggettiva trattandosi di questione, generale ed astratta, riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

MERITO

La richiesta di parere, impregiudicata ogni valutazione sui requisiti di utilità ed arricchimento rimessa alla discrezionalità dell'organo consiliare, verte su due aspetti relativi alla disciplina posta dall'articolo 194 tuel.

In ordine al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti dall'esecuzione di lavori pubblici commissionati da Amministratori o dipendenti dell'Ente senza previo incarico e impegno di spesa, è sufficiente ricordare che la fattispecie in questione rientra a pieno titolo nella lettera 'E' dell'articolo 194 TUEL.

Le diverse fattispecie previste dall'articolo 194 Tuel, infatti, hanno a comune fondamento un'obbligazione pecuniaria, perfetta e valida sul piano civilistico e, tuttavia, non iscritta in contabilità, in dispregio alle regole del procedimento contabile, e perciò affetta da irregolarità genetica, la quale – ove non fosse stato espressamente consentito dal legislatore procedere a sanatoria – sarebbe in sé preclusiva della relativa imputazione all'ente locale.

In ordine al secondo quesito formulato dal Sindaco del comune di Verolengo, la Sezione non può che limitarsi a ribadire l'ormai consolidato orientamento contrario alla riconducibilità delle transazioni alla fattispecie di cui alla lettera 'A' dell'articolo 194 TUEL.

Secondo la costante giurisprudenza, infatti, l'elencazione contenuta nella predetta norma ha carattere tassativo, sicché non è possibile riconoscere debiti fuori bilancio che non rientrano nelle tipologie individuate: l'accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi (in termini, Corte Conti Sezione Piemonte delibere n. 383 del 12.11.2013 e n. 4 del 11.05.2007, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011).

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.
Così deciso nell'adunanza del 12 febbraio 2015.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente
F.to dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il **18/02/2015**
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola